

**Ricorso proposto il 23 agosto 2017 — UD/Commissione****(Causa T-574/17)**

(2017/C 369/44)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* UD (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire quanto segue:

- la decisione del 2 novembre 2016, con cui la Commissione ha negato l'autorizzazione preventiva per il rimborso delle spese mediche connesse al trattamento sanitario della parte ricorrente, è annullata;
- la Commissione europea è condannata alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo, vertente sull'esistenza di un errore manifesto di valutazione, da cui il motivo del diniego del rimborso basato sull'asserita mancanza di validità scientifica del trattamento controverso sarebbe viziato.

---

**Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria****(Causa T-588/17)**

(2017/C 369/45)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)*Convenuta:* Repubblica araba siriana**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Siria al pagamento di tutte le somme ad essa dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 dell'Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement (accordo di prestito relativo al drenaggio ed all'irrigazione dell'Eufrate), che comprendono:
  - 726 942,81 euro, ossia la somma ad essa dovuta al 25 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 25 agosto 2017);
  - ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), sino alla data del pagamento;
  - ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del pagamento, incluse le spese del presente procedimento;
- in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell'importo ad essa dovuto per le rate successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse pagare, comprensivo:
  - del capitale e degli interessi di ciascuna rata;

- degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), dalla data di scadenza di ciascuna rata all'effettivo pagamento da parte della Siria;
- condannare la Siria alle spese, conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull'inadempimento, da parte della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole 3.01 e 4.01 dell'Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement, di pagare le rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e dell'obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo accordo, di pagare gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 dell'Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement.

---

### Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria

(Causa T-589/17)

(2017/C 369/46)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran and F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)

*Convenuta:* Repubblica araba siriana

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Siria al pagamento di tutte le somme ad essa dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 dell'Aleppo — Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement (accordo di prestito a condizioni speciali relativo al collegamento stradale Aleppo — Tall Kojak), che comprendono:
  - 820 451,35 euro, ossia la somma ad essa dovuta al 25 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 25 agosto 2017);
  - ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), sino alla data del pagamento;
  - ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale connesso alla conclusione ed all'esecuzione dell'accordo di prestito, incluse le spese del presente procedimento;
- in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell'importo ad essa dovuto per le rate successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse pagare, comprensivo:
  - del capitale e degli interessi di ciascuna rata;
  - degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), dalla data di scadenza di ciascuna rata all'effettivo pagamento da parte della Siria;
- condannare la Siria alle spese, conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.